


8 MARZO 2017

ROTTAMAZIONE CONCOMITANTE AL SOVRAINDEBITAMENTO: RIFLESSIONI



L'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, ai commi 9-bis e 9-ter prevede:

- “9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
- 9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.”.

Una prima e superficiale lettura, induce a ritenere come il Legislatore abbia voluto riservare, ai debitori che utilizzano le procedure della sez. prima della legge 3/2012 (piano del consumatore e accordo con i creditori), la possibilità di effettuare il pagamento di quanto dovuto al concessionario, con le modalità fissate nella procedura di cui ci si è avvalsi; e così, in teoria, è! se non fosse che, ponendo più attenzione al dettato normativo, la paventata definizione agevolata, peraltro rispondente allo spirito della legge 3/2012, appare di fatto inattuabile.

Ma andiamo con ordine.

Il comma 9-bis, sopra riportato, recita “...procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ...”. Ciò significa che il debitore sovraindebitato, all'atto della richiesta della definizione agevolata, da richiedersi a Equitalia Servizi di riscossione SpA a mezzo dell'apposito modulo DA2, deve aver già presentato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della richiamata legge 3/2012, la relativa proposta di accordo o di piano del consumatore, presso il competente Tribunale; non basta! come da richiesta risultante dal citato modello DA2, la proposta stessa deve essere già stata notificata all'agente della riscossione. L'obbligo di inoltrare copia della proposta all'agente della riscossione, nasce dall'art. 10 della L. 3/2012 che dispone: “La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente...”, per cui, attesa la scadenza (pare improrogabile) del 31 marzo per chiedere la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, risulta opportuno effettuare una verifica dei termini, volta alla fattibilità della definizione stessa, in abbinamento con le procedure da sovraindebitamento.

Infatti, ad oggi, possono giovare della agevolazione in commento, i debitori:

- che abbiano già intrapreso, nei mesi scorsi, una delle procedure citate;
- il cui Organismo di composizione della crisi abbia svolto tutta l'attività istruttoria ed il gestore abbia attestato la fattibilità della proposta (redatta dal debitore, eventualmente con l'ausilio del gestore) e, da ultimo,
- per i quali si sia provveduto a depositare la domanda in Tribunale.

Ci troviamo, quindi, nella fase di attesa che il G.D. fissi l'udienza: **questo è il momento** in cui può essere presentata istanza di adesione all'agente della riscossione... e, comunque, sempre prima del 31 marzo 2017!!

Al di fuori di questa (fortunosa) circostanza, si è fuori termine, a meno di ipotizzare che:

- oggi il debitore decida di avvalersi della legge sul sovraindebitamento e faccia istanza presso un organismo di composizione della crisi;
- domani l'organismo verifichi i requisiti di ammissibilità e provveda alla nomina del gestore;
- dopodomani il gestore accetti l'incarico, rilasci le prescritte dichiarazioni e provveda a sentire il debitore per ottenere la documentazione necessaria;
- contemporaneamente venga presentata istanza al Tribunale per ottenere l'autorizzazione all'accesso presso le banche dati per le verifiche di rito;
- il Tribunale rilasci a vista detta autorizzazione;
- il gestore inizi ogni attività di controllo, verifica, raccolta notizie dal debitore e quanto altro necessario per la redazione della relazione particolareggiata;
- si depositi la domanda in Tribunale, corredata da tutti gli allegati;
- entro i tre giorni successivi si invii copia agli uffici sopra ricordati
- si presenti, infine, il modulo DA2 a Equitalia ... entro il 31 marzo 2017...

Non faccio l'indovino, come recitava Marziale in uno dei suoi epigrammi, ma so che nessuna pratica che richiedesse tempi così stretti potrebbe essere portata a conclusione.

Basterebbe poter presentare il modulo DA2 (che resterebbe, ovviamente, senza alcun valore in mancanza della successiva domanda in Tribunale) in attesa che si concluda l'attività istruttoria della procedura di sovraindebitamento; ciò consentirebbe di conferire ad un piano/accordo con minori passività (post DA2 e grazie al ricalcolo effettuato dall'agente per la riscossione), quella maggiore fattibilità, con un impatto totalmente diverso sulla pianificazione temporale della rateazione, finanche sull'attestazione da parte dei professionisti!

Così come è prevista dal comma 9-bis dell'art. 6 della legge 193/2016, la "*definizione agevolata*" ha tutto il sapore dell'ennesima beffa in danno di chi, al contrario, non ha affatto voglia di ridere.

AUTORE: **ROBERTO DE ROSSI**

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

informati